

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa per il parziale utilizzo delle risorse del "Fondo risorse decentrate" del personale del comparto, relative all'anno 2018, finalizzata all'avvio della armonizzazione del personale transitato ai sensi dell'articolo 1, commi 799 e 800 della Legge 205/2017

(IRA)

Il giorno **25 giugno 2018**, presso la sede della Giunta regionale del Lazio, i rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale ivi compresi i rappresentanti R.S.U.

PREMESSO CHE

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali che disciplina all'art. 67 le modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate";
- in particolare l'art. 67 del richiamato CCNL Funzioni Locali prevede:
 - al comma 1 che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

al comma 2, lettera e) che l'importo di cui al comma 1dell'articolo 67 è incrementato "degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; [...]";

al comma 3, lettera J) che "Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: [...] di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi";

il comma 8 ai sensi del quale "Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni

Amot E

ia sperimentale, le regioni

De





Troub~

a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4";

- l'articolo 71 del citato CCNL prevede che "La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";
- gli articoli 14 e 15 del citato CCNL disciplinano i criteri e le modalità relative alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi per le posizioni organizzative (P.O.);
- l'articolo 68, comma 2, del citato CCNL prevede che le risorse annualmente disponibili del Fondo risorse decentrate, al netto degli utilizzi di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono destinate, tra l'altro, ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
- la quantificazione delle risorse da destinare al "Fondo risorse decentrate" ai sensi dell'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 è stata effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo altresì conto di quanto disposto, in materia di salario accessorio del personale trasferito, dall'articolo 1, commi 799 e 800 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);
- al "Fondo risorse decentrate" per l'anno 2018 si applica la compensazione di euro 2.011.880,00= corrispondenti alla quarta quota di ammortamento e rifusione delle risorse finanziarie prevista dal "Piano di recupero quinquennale" approvato con D.G.R. n. 379/2015, predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legge n. 16/2014, e con le modalità indicate nella Circolare del Ministro per gli affari regionali, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze n. 24644 del 12.8.2014 (registrata alla Corte dei Conti il 5.9.2014);

VISTI:

- l'accordo sulle modalità di erogazione dei compensi di produttività trimestrale al personale del comparto, sottoscritto il 4 maggio 2017, con il quale si prevede che al personale di categoria A, B, C e D non titolare di incarichi di AP e PO, venga corrisposto un compenso di produttività nelle misure corrispondenti alla valutazione trimestrale conseguita secondo il sistema di valutazione della performance per il tempo vigente, sulla base di uguali ratei periodici mensili distribuiti lungo tutto il successivo periodo di valutazione;
- il Contratto collettivo decentrato integrativo della Giunta Regionale (CCDI), sottoscritto in data 13 maggio 2017;

ATTESA la necessità di dare avvio alla contrattazione per la sottoscrizione di un nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo conformemente a quanto previsto nel CCNL Funzioni Locali di recente approvazione;

VISTA

la determinazione n. G08043 del 25 giugno 2018, con cui l'Amministrazione ha proceduto alla provvisoria costituzione del "Fondo risorse decentrate" ai sensi dell' art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, nell'ammontare complessivo provvisoriamente determinato di € 40.635.266,67 (Euro quarantamilioniseicentotrecentacinquemiladuecentosessantasei/67), inteso al netto del recupero di € 2.011.880,00 (quota 4 di 5) previsto dal Piano

& Rolf E

A

(quota 4 di 3)

isto dal Piano

ko,





tra m

di rientro di cui alla citata D.G.R. 28 luglio 2015, n. 379, salva la definitiva quantificazione delle poste di alimentazione del Fondo determinabili a consuntivo e previa certificazione dei competenti organi;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 96, della L. 56/2014 ha previsto che "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge [...]";

TENUTO CONTO

- che l'art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017 prevede che: "[...]. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. [...]";
- che, pertanto, al personale trasferito da Città Metropolitana di Roma Capitale e dalle Province del Lazio che opera presso i Centri per l'Impiego, si applica, a far data dal 1 gennaio 2018 il medesimo trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio previsto per il personale regionale, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al salario accessorio a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 della medesima legge, che presentano la necessaria disponibilità
 - che il comma 800 del su citato articolo prevede che: "Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono

4

Provedono a valere e nei am

R

runzionali. Le regioni possono

Y



tro hi

alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio".

che l'art.23 comma 4 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

- b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
- c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.
- che l'Amministrazione regionale risulta pienamente orientata al rispetto dei parametri previsti dalla norma che disciplina il regime di sperimentazione in quanto:
 - a) il rapporto tra spese di personale e entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata rientra negli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni di personale;
 - b) sono rispettati gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 come da certificazione agli atti;
 - c) è rispettato il termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come da attestazione agli atti;

CONSIDERATO che il permanere di differenziazioni nelle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito da Città Metropolitana di Roma Capitale e dalle Province del Lazio ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56 rispetto a quello che opera presso i Centri per l'Impiego, trasferito ai sensi della legge n. 205/2017, art. 1 commi 794 e 797, nonché rispetto al personale regionale, potrebbe configurare una disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti allo stesso Ente, aventi un medesimo inquadramento giuridico;

ile n. na no

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, che individuerà i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione, stante il rispetto sin da ora dei parametri di virtuosità sopra evidenziati, opportuno procedere, all'armonizzazione del salario accessorio del personale transitato ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della L.R. n. 17/2015, così come individuato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 56/2016, con particolare riferimento all'adeguamento della misura della retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di posizione organizzativa e dei compensi di produttività, con quelle previste per il personale regionale, con conseguente incremento dei fondi destinati al salario accessorio;

ATTESO che il "Fondo risorse decentrate" per l'anno 2018 è stato costituito in via provvisoria e che, conseguentemente, all'esito dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs.

B

Sant 46

R L

A 4

V



Losh.

n. 75/2017, in caso di individuazione di parametri che rendano incompatibili le previsioni poste a base della provvisoria costituzione, si adotteranno le misure di adeguamento del "Fondo risorse decentrate" relativo all'anno 2018 rispetto a quanto previsto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

- ✓ con la sottoscrizione della presente ipotesi si dà formale avvio alle trattative per la sottoscrizione di un nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo conformemente a quanto previsto nel CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018;
- √ di dare avvio alla progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle
 città metropolitane e delle province transitato ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7
 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
 con quello del personale regionale con particolare riferimento all'adeguamento delle misure
 delle posizioni organizzative e della performance individuale con quelle previste per il
 personale regionale, con conseguente incremento dei fondi destinati al salario accessorio;

di prendere atto della provvisoria costituzione del "Fondo risorse decentrate" per l'anno 2018, di cui alla Determinazione n. G08043 del 25 giugno 2018, salve le sue successive note di aggiornamento all'esito dell'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017 e la sua definitiva quantificazione delle poste di alimentazione del Fondo determinabili, a consuntivo e previa certificazione dei competenti organi; in tale sede la parte datoriale darà conto delle modalità di computo del valore medio utilizzato quale parametro per la determinazione del differenziale di cui all'art. 67, comma 2, lett. e), con riferimento al personale transitato ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.;

di dare atto che gli incarichi di posizioni organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004, già conferiti e ancora in atto con riguardo all'intera platea del personale inquadrato nei ruoli della giunta regionale, proseguono e possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1, dell'art. 14 e comunque non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali

pertanto, nelle more della definizione del nuovo CCDI e con riserva di adeguamento all'esito dell'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017 e delle prescritte procedure di certificazione e fatto salvo il complessivo limite di cui all'art. 23, comma 2 del predetto decreto, di stabilire:

 che è confermata la misura dei compensi di produttività, per il personale di ciascuna categoria, negli importi attualmente definiti in sede di contrattazione decentrata, salvo ogni adeguamento che dovesse rendersi necessario ad esito delle esposte evenienze;

che sono confermate le misure della retribuzione di posizione degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità negli importi determinati nel vigente CCDI:

che la retribuzione di risultato del personale di categoria D titolare di incarichi di posizioni organizzative (P.O.) e per la valorizzazione delle alte professionalità (A.P.), relativa all'anno 2018, è provvisoriamente definita, nelle more dell'approvazione definitiva del C.C.D.I. nella misura del 10% della retribuzione di posizione attribuita ed è commisurata all'esito delle procedure di valutazione annuale effettuate sulla base dei criteri e delle procedure previste dal "Sistema di misurazione e valutazione della

E J Anh

R

razione e val

tazione della

E

/

5



prestazione e dei risultati" di cui alla D.G.R. n. 662 del 14 ottobre 2014, come aggiornato dalla D.G.R. n. 705 del 31 ottobre 2017;

✓ le parti si impegnano ad attivare, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente ipotesi di parziale accordo per la ripartizione del Fondo 2018, uno specifico tavolo di confronto per proseguire con le trattative relative alla definizione del nuovo CCDI;

Il Presidente della delegazione di Parte Pubblica	La delegazione di Parte Sindacale
Alexantis Baren	CGIL FP Med Con for
	CISL FP Ginly Cosellin
	UIL FPL fund for
	C.S.A. Somico Coraci
	RSU Hen Cake Com
	2 mm pro
	·



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno reciproco atto dell'impegno comune, congiuntamente alla rappresentanza datoriale di ARPA Lazio, a valutare ogni possibile opzione per la risoluzione delle problematiche riguardanti il personale transitato ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, presso l'ARPA Lazio, in applicazione della D.G.R. n. 56/2016, compreso l'eventuale transito in mobilità presso la Regione Lazio, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale.

Il Presidente della delegazione di Parte Pubblica	La delegazione di Parte Sindacale
Maranho Baren	CGIL FP Polled 2 Tooleggin
1 0 4 1	CISL FP Gover Coset for
De Coll	ZUIL FPI Joho Tumo Tradu Tomouro
	C.S.A. Jamilo Colaci
	RSU LOMAN
	lud Dock muspe